



VERIFICHE ANTIMAFIA PER ATTIVITÀ NON CONFIGURABILI COME SUBAPPALTO

Tipologia di attività

Vi rientrano le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa ex art. 1, c. 53, L. 6.11.2012, n. 190:

- a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- e) noli a freddo di macchinari;
- f) fornitura di ferro lavorato;
- g) noli a caldo;
- h) autotrasporti per conto di terzi;
- i) guardiania dei cantieri.

Per tali attività, è obbligatorio acquisire la documentazione antimafia **indipendentemente dal loro importo**, quindi anche quando inferiore a € 150.000,00, attraverso la consultazione, anche in via telematica, di apposito elenco di operatori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa istituito presso ogni prefettura (c.d. **White List**).

L'iscrizione nella *White List*, che è di natura **volontaria**, è disposta dalla prefettura della provincia in cui ha sede il soggetto richiedente (c. 52) e **sostituisce** la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta (c. 52-bis).

Pertanto, se l'impresa non è iscritta, non essendovi obbligo in tal senso, si dovrà eventualmente comunicare all'impresa l'obbligo di iscrizione alla White List, non potendo in caso contrario ottenere l'affidamento.

Vi rientrano, inoltre, le attività non considerate subappalto ex art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e, quindi, **non soggette ad autorizzazione** ma solo ad una presa d'atto da parte della stazione appaltante (es.: forniture con posa in opera, noli a caldo). Trattasi di attività che richiedono un costo di manodopera inferiore al 50% dell'importo del sub-contratto in oggetto, che siano singolarmente di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro.

La stessa norma obbliga l'appaltatore a comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Il successivo comma 3, lett. a), prevede che **non si configura come subappalto** l'affidamento di attività specifiche a **lavoratori autonomi**.



GUIDA ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

(art. 83, c. 3 e art. 91, c. 1, lett. c), D.Lgs. 159/11 – art. 1, c. 53, Legge 190/12)

Ambito di applicazione

In base all'art. 83, c. 1, del D.Lgs. 6.9.2011, n. 159 (Codice antimafia), è necessario acquisire la documentazione antimafia prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici.

La documentazione antimafia **non** è richiesta:

- per la stipulazione o approvazione di contratti con chi esercita attività agricole o professionali, non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale e **attività di lavoro autonomo** anche intellettuale in forma individuale (c. 3, lett. d);
- per i contratti il cui valore complessivo **non supera i 150.000 euro** (c. 3, lett. e).

I provvedimenti definitivi di applicazione delle misure di prevenzione antimafia determinano il divieto di concludere contratti pubblici di lavori/servizi/forniture e relativi subappalti e subcontratti, compresi i cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera (art. 67, c. 2, Codice antimafia).

Con riferimento alle attività in oggetto di **importo superiore a € 150.000,00**, l'art. 91, c. 1, lett. c) del Codice antimafia prevede l'obbligo di acquisire l'informazione antimafia "*per l'autorizzazione di subcontratti*" concernenti la realizzazione lavori pubblici.

In proposito, si può ritenere che anche i subcontratti non configurabili come subappalto non considerate subappalto ex art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016 (vedi sopra) siano di fatto soggetti, in senso lato, ad "autorizzazione", benché sia sufficiente una mera presa d'atto, pertanto è richiesta l'informazione antimafia.

Modalità di accertamento

Ai sensi dell'art. 29, c. 2, D.L. 90/2014, dal 25.06.2015 si deve procedere all'autorizzazione dei subcontratti in oggetto previo accertamento dell'avvenuta **iscrizione nella White List**, non essendo più sufficiente la sola presentazione della relativa domanda di iscrizione.

Non si ritiene possibile rendere obbligatoria l'iscrizione alla White List anche per **attività diverse** da quelle per la quale è stata prevista, in considerazione del fatto che, come detto, l'iscrizione stessa non è obbligatoria neppure per queste ultime.

Tracciabilità flussi finanziari (Legge n. 136/2010)

L'appaltatore deve inviare alla stazione appaltante copia di tutti i contratti sottoscritti con i subappaltatori ed i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai lavori.

Come indicato dall'AVCP (oggi ANAC) con la Determinazione n. 4/2011, è possibile assolvere all'onere di comunicazione anche mediante l'invio di dichiarazioni sostitutive con le quali le parti danno atto, dettagliandoli, dell'avvenuta assunzione degli obblighi di tracciabilità. Resta fermo per la stazione appaltante l'obbligo di effettuare idonei controlli a campione sulle dichiarazioni rese.



GUIDA ALLA VERIFICA ANTIMAFIA

(art. 83, c. 3 e art. 91, c. 1, lett. c), D.Lgs. 159/11 – art. 1, c. 53, Legge 190/12)

VERIFICA ANTIMAFIA RELATIVA AD ATTIVITA' NON CONFIGURABILI COME SUBAPPALTO (art. 105, c. 2, D.Lgs. 50/2016)		
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA VERIFICA ANTIMAFIA	IMPORTO	VERIFICHE DA EFFETTUARE
Attività non comprese nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, Legge 190/2012	<= € 150.000,00	Nessuna (art. 83, c. 3, D.Lgs. 159/11)
	> € 150.000,00	La Stazione Appaltante verifica l' Informativa Antimafia . L'impresa invia alla Stazione Appaltante la dichiarazione sostitutiva dei familiari conviventi (art. 91, c. 1, lett. c) D.Lgs. 159/11)
Attività comprese nell'elenco di cui all'art. 1, c. 53, Legge 190/2012 Attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione mafiosa (all'art. 1, c. 53, Legge 190/12): a) trasporto di materiali a discarica per conto di terzi; b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi; c) estrazione, forniture e trasporto di terra e materiali inerti; d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; e) noli a freddo di macchinari; f) fornitura di ferro lavorato; g) noli a caldo; h) autotrasporti per conto di terzi; i) guardiania dei cantieri	<= € 150.000,00	La Stazione Appaltante verifica l'iscrizione alla " White List " presso la Prefettura territorialmente competente (ossia della provincia in cui la società ha sede legale) (art. 1, c. 53, Legge 190/12)
	> € 150.000,00	